



AGENZIA DELLE ENTRATE
VARESE
ALLEGATO 1 ALL'ATTO
REGTO IL 11.06.2019
AL N. 1207 SERIE 3
FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Roberto LEONI
Allegato 1)
U. Funzionario
Isabella Di Grassi

esente da imposta di bollo
e di registro ai sensi
dell'art. 82 D.lgs. 117/2017

Statuto dell'Associazione di Volontariato per la Protezione Civile "SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE VARESE SUB - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.

E' costituita l'Associazione di Volontariato per la Protezione Civile denominata: "SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE VARESE SUB - ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Gazzada Schianno (VA) Via Piave n. 12, la quale ha forma giuridica dell'associazione senza fini di lucro, ed è a tempo illimitato.

Art. 2 – Scopi e finalità.

L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza fini di lucro e, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge di fornire supporti e sussidiarietà in materia di Protezione Civile, ispirati al principio del mutuo soccorso, in caso di calamità nelle emergenze acquatiche e scenari che richiedono l'intervento di sommozzatori al fine di essere di supporto alle autorità competenti nell'aiuto alle persone che versino in stato di pericolo e di bisogno.

Scopo dell'organizzazione è anche quello della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Art. 3 – Attività.

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

comma 1, lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3. L'associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

7. ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. l'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche.

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituita da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento o lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs.117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione è riconducibile alle disposizione del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
- g. attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Soci.

1. Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche. Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione.

Per essere ammessi a far parte dell'organizzazione, gli aspiranti devono:

- a. presentare apposita domanda scritta;
- b. essere di specchiata moralità;
- c. essere in condizioni psico-fisiche idonee all'attività da svolgere e tali da non arrecare danno o impedimento a tutti gli altri soci volontari;
- d. avere partecipato, in maniera positiva, al corso di addestramento di base relativo all'indirizzo dell'organizzazione in materia di prevenzione e soccorso;
- e. dichiarare di accettare incondizionatamente il presente Statuto ed uniformarsi alle sue clausole;
- f. le ammissioni sono di competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle eventuali osservazioni fatte dai soci, nonché assunte le informazioni del caso, matura le opportune deliberazioni a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
- g. il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

Il socio che, non osservando lo Statuto ed eventuali disposizioni emesse dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'organizzazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio.

Il rapporto sociale si estingue:

- a) con la morte del socio;
- b) con le dimissioni del socio stesso;
- c) con la radiazione del socio per morosità trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- d) con la sua espulsione.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività escludendo ogni forma di discriminazione.

In modo particolare:

a. I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento della quota associativa entro il termine massimo del 31 marzo di ogni anno, l'entità della quota è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente dell'Associazione

Art. 9 - Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ha luogo:

- a) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria o straordinaria amministrazione;
- b) quando 1/10 (un decimo) almeno dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo, specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- c) l'avviso di convocazione dovrà essere inviato per lettera semplice (o e.mail e/o altri supporti informatici), ed affisso, almeno dieci giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.
- d) qualora il Consiglio non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie richiesta dai soci, entro 30 (trenta) giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
- e) alle assemblee possono intervenire tutti i soci regolarmente iscritti.
- f) ogni socio, oltre che esprimere il suo voto personale, può votare per delega: tale facoltà è però limitata ad una sola delega per socio. La delega dovrà essere conferita per iscritto.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei soci.

L'assemblea ordinaria annuale ha per oggetto:

- a) approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo, ogni anno entro il mese di aprile, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
- b) approvare il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) discussione sulla relazione dell'attività di Protezione Civile svolta e sui programmi futuri;
- d) discussione su di ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno;
- e) elezione tra i soci dei componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- f) su tutto quanto compete per legge e dal presente statuto.

L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea viene aperta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, e procede subito alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei soci.

1. la convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.
2. l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, con la presenza di almeno due terzi dei soci e con decisione presa a maggioranza.
3. delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni residui occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. in caso di dimissione del Consiglio, l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla data delle dimissioni stesse, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto dagli organi specificati dal comma precedente.

Art. 12 - Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

1. L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 consiglieri, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

4. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art.87 del D.lgs. n. 117/2017.

Esso elegge nel suo seno:

- a) il Presidente
 - b) il Vice Presidente
 - c) il Segretario
 - d) il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere
 - e) l'organo di controllo e revisione legale (al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge)
5. Al Consiglio Direttivo spetta la delibera sull'ammissione dei soci, la compilazione del bilancio, la convocazione dell'Assemblea, provvedendo anche all'amministrazione e promozione di tutte le iniziative previste, la predisposizione del regolamento interno all'associazione, approvato dall'Assemblea, che comunque non deve essere in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
6. Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
7. Le riunioni del Consiglio saranno valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri.
8. Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio; tale delibera dovrà essere presa con il voto a maggioranza dei Consiglieri.
9. Le deliberazioni del Consiglio verranno prese a maggioranza semplice e dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.
10. Nel caso di dimissioni del Consiglio, per il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
11. Si considera dimissionario l'intero Consiglio qualora vengano a mancare la maggioranza dei Consiglieri.
12. Qualora si dimettano o venga a mancare 1 (uno) Consigliere, il Consiglio ha l'obbligo di reintegrarlo con il primo dei non eletti.
13. I Consiglieri così nominati decadranno dalla carica assieme al Consiglio del quale sono entrati a farne parte.
14. Al momento della sua entrata in carica, il nuovo Consiglio dovrà deliberare i membri del consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'associazione.

Art. 13 - Il Presidente.

- 1. Il Presidente viene eletto con maggioranza dei 2/3 (due terzi) componenti il Consiglio Direttivo;
- 2. rappresenta, anche agli effetti di legge (art. 30 e segg. del Codice Civile), l'Associazione stessa;
- 3. ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- 4. ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;

5. convoca il Consiglio, ne presiede le adunanze e ne esegue le deliberazioni;
6. dichiara aperte le assemblee, stipula i contratti e le convenzioni dell'Associazione in giudizio;
7. ha la sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
8. ha la facoltà di assumere, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo;
9. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in difetto dal Consigliere più anziano (più votato alle elezioni del Consiglio Direttivo);
10. Verso i terzi, la firma di una delle dette persone farà di per se prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14 - Il Segretario.

Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei soci, comunica loro le deliberazioni del Consiglio e trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e le assemblee.

In assenza del Segretario, i verbali delle riunioni di Consiglio, verranno redatti dal Consigliere più giovane di età.

Art. 15 – Il Tesoriere.

Il Tesoriere compila e conserva l'inventario del patrimonio sociale, emette i mandati di cassa, dispone per la preparazione dei rendiconti, provvede autorizzato dal Consiglio, per l'acquisto di quanto occorre all'Associazione ed alla custodia del materiale appartenente al medesimo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire la somma al di sotto della quale egli può essere esonerato dal richiedere volta per volta l'autorizzazione.

Art. 16 – Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione, è deliberato dall'assemblea, secondo il disposto dell'art. 11, comma 3), con almeno il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo per fini di utilità nel luogo e, comunque, la devoluzione dovrà essere effettuata ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4 della legge 266/91.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017

Art. 18 - Norme finali.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

